



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 ottobre 2023
(OR. en)

13569/23
ADD 1
LIMITE
PV CONS 44
JAI 1230

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)

28 settembre 2023

AFFARI INTERNI

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Attività non legislative

5. **Cooperazione con l'America latina nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti** 12884/23
Stato dei lavori 12838/23

Il Consiglio ha preso atto della dichiarazione comune concordata dai ministri dell'Interno dell'UE e dai ministri responsabili della sicurezza degli Stati membri del Comitato latino-americano per la sicurezza interna (CLASI) il 28 settembre 2023.

6. **Asilo e migrazione: dimensione esterna**¹² 12990/1/23 REV 1
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori e ha proceduto a uno scambio di opinioni.

7. **Conseguenze dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina** 13228/23
a) **Decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382**
(Base giuridica: articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proroga della protezione temporanea e sul testo della decisione di esecuzione del Consiglio.

- b) **Sicurezza interna**³ 12901/23 R-UE
Stato dei lavori

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori per quanto riguarda la sicurezza interna.

¹ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

² Le agenzie dell'UE Frontex, Europol e EUAA erano invitate per questo punto.

³ Le agenzie dell'UE Frontex e Europol erano invitate per questo punto.

8.

Varie

13013/23

**Seconda conferenza euro-araba sulla sicurezza delle
frontiere (EABSC 2023)**

(Porto, 15 e 16 novembre 2023)

Informazioni fornite dal Portogallo

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Portogallo.

R-UE Documento classificato RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 13259/1/23 REV 1

**Punto 6 dell'elenco
dei punti "A":**

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare ai negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172)
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione accoglie con favore i rapidi progressi compiuti dal Consiglio nella preparazione e nell'adozione della decisione che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

La Commissione ritiene tuttavia giuridicamente errato che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

La decisione che autorizza l'avvio di negoziati ha come unica base l'esistenza delle attribuzioni conferite dell'Unione e non già la determinazione di una competenza specifica. Ha l'effetto limitato di autorizzare la Commissione o l'alto rappresentante, a seconda dei casi, a esercitare le proprie prerogative di avviare negoziati sancite dai trattati dell'UE. L'ambito di applicazione dei negoziati è pertanto determinato dall'ambito delle attribuzioni dell'Unione. Inoltre la libertà del prospettato partner di trattato dell'Unione di determinare l'ambito di applicazione dei negoziati non può essere limitata dalla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati. Di conseguenza la base giuridica precisa dell'accordo futuro può essere determinata solo una volta noto il contenuto dell'accordo.

La Commissione ritiene inoltre che l'ambito di applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della decisione dovrebbe estendersi a tutte le materie che rientrano nell'insieme delle competenze dell'Unione, quali definite dai trattati. A tale riguardo, la Commissione ritiene errato limitare l'autorizzazione alle sole questioni per le quali "l'Unione ha adottato norme o prevede di adottarne nel prossimo futuro" e non rinviare al fatto che la convenzione prevista rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell'UE. Poiché la convenzione prevista rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell'UE e, pertanto, nella competenza esclusiva dell'Unione, la Commissione, in quanto custode dei trattati, controllerà che non vi sia alcuna violazione a riguardo.

La Commissione ritiene altresì che l'eventuale revisione e sviluppo delle direttive di negoziato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del Consiglio debbano essere soggetti al diritto di iniziativa della Commissione in merito a tali questioni.

La Commissione si riserva tutti i diritti su tali questioni."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"Il progetto di decisione del Consiglio propone di autorizzare la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172).

Il 7 luglio 2023 la Commissione ha pubblicato la raccomandazione di decisione del Consiglio in virtù dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

Nella riunione del 19 luglio 2023 il Coreper ha approvato l'aggiunta dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE alla base giuridica del progetto di decisione del Consiglio. La data di approvazione di tale aggiunta da parte del Coreper segna l'inizio del periodo in cui è possibile notificare la partecipazione ai sensi dell'articolo 3 del protocollo n. 21 allegato ai trattati.

L'Irlanda prende atto dell'intenzione del Consiglio di prendere una decisione entro meno di tre mesi dalla presentazione della proposta di decisione al Consiglio, al fine di agevolare l'avvio dei negoziati in seno al Consiglio d'Europa.

Di conseguenza, l'Irlanda osserva con rammarico che non potrà far valere il suo diritto di disporre di un lasso di tempo di tre mesi entro il quale esercitare l'opzione di notificare la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio proposta, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 21 TFUE.

Tuttavia, tenendo presente l'importanza della proposta di decisione del Consiglio e riconoscendo la necessità di consentirne la rapida adozione, l'Irlanda ha convenuto di rinunciare al diritto di notificare la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio proposta, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 21 TFUE.

Tale approccio non pregiudica la posizione di fondo dell'Irlanda al riguardo."
